



12 GIU. 2019

15756/19

ESENTE REGISTRAZIONE ESENTE MOD. ESENTE DRITTI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Oggetto

[Empty box]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 19284/2014

SEZIONE LAVORO

Cron. 15756

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Presidente - Ud. 12/02/2019
- Dott. DANIELA BLASUTTO - Consigliere - PU
- Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Consigliere -
- Dott. ANTONELLA PAGETTA - Rel. Consigliere -
- Dott. GUGLIELMO CINQUE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 19284-2014 proposto da:

AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO SOGGETTA ALL' ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI ATLANTIA S.P.A. C.F. 07516911000, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23 A, presso lo studio dell'avvocato GIAMPIERO PROIA, che la rappresenta e difende;

2019

575

- **ricorrente** -

contro

SPERA MANOLA, MAX SERVICE COMPANY di DI VITTORIO

SANDRO & C. S.A.S.;

- *intimate* -

avverso la sentenza n. 73/2014 della CORTE D'APPELLO
di L'AQUILA, depositata il 24/01/2014 R.G.N.
1126/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/02/2019 dal Consigliere Dott.
ANTONELLA PAGETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per
il rigetto dei primi due motivi, accoglimento del
terzo per quanto di ragione;

udito l'Avvocato GIAMPIERO PROIA.

h

Fatti di causa

1. Con sentenza n. 73/2014 la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto la opposizione di Autostrade per l'Italia s.p.a. avverso il decreto con il quale alla detta società, quale condebitore solidale ai sensi dell'art. 29, comma 2, d. lgs. 10/9/2003 n. 276 della Max Services Company s.a.s. di Di Vittorio Sandro & C. .s.a.s. , società aderente al consorzio Conai Service, soggetto aggiudicatario dei lavori appaltati dalla prima società, era stato ingiunto il pagamento in favore di Manola Spera della somma di € 1.945.07 per crediti maturati a titolo di mensilità relativa ad aprile 2010, tfr, indennità sostitutiva del preavviso, 13[^] e 14[^] mensilità, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi ROL non goduti, in connessione con il rapporto di lavoro dipendente instaurato con la Max Services Company s.a.s. di Di Vittorio Sandro & C. .

1.1. Per quel che ancora rileva, il giudice di appello, premesso che l'art. 29, comma 2, d. lgs. n. 276/2003 cit., nel testo applicabile *ratione temporis*, configurava un'ipotesi di responsabilità solidale a carico del committente di talché era da escludere la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti del Consorzio Conai Service con il quale la società Autostrade per l'Italia, aveva stipulato il contratto di appalto per servizi di pulizia, ha ritenuto fondata la pretesa della lavoratrice - in assenza di contestazioni alle circostanze di fatto ed ai conteggi allegati - in quanto con l'espressione <<trattamenti retributivi dovuti>> il legislatore aveva inteso estendere il regime di solidarietà a tutti i crediti scaturenti dal rapporto di lavoro, senza distinguere tra quelli di natura strettamente retributiva e tra quelli di natura indennitaria.

2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Autostrade per l'Italia s.p.a. sulla base di tre motivi; Manola Spera e

Max Service Company s.a.s. di Di Vittorio Sandro & C. non hanno svolto attività difensiva; parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. .


Ragioni della decisione

1. Preliminarmente, in relazione al difetto di rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti di Max Service Company s.a.s., ritiene il Collegio di non disporre il rinnovo della notifica avendo la stessa, nello specifico, funzione di mera *litis denuntiatio* della esistenza della impugnazione di Autostrade per l'Italia s.p.a. avverso le statuizioni della sentenza di appello che vedevano la società ricorrente soccombente esclusivamente nei confronti della lavoratrice Manola Spera. Né la necessità della corretta instaurazione contraddittorio nei confronti della Max Service Company s.a.s. di Di Vittorio Sandro & C. potrebbe farsi derivare dalla natura solidale della obbligazione in controversia la quale non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, bensì rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, in virtù dei quali è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito (Cass. n. 2854 del 2016, Cass. n. 14469 del 2008, Cass. n. 24680 del 2006, Cass. Sez. Un. n. 14700 del 2010).

2. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 29 d. lgs. n. 276/ 2003 cit. in relazione all'art. 12 disp. preliminari cod. civ. e degli artt. 3,4, e 111 Cost.. Censura la interpretazione del disposto dell'art. 29, comma 2, d. lgs. n. 276/2003 cit., nel testo applicabile *ratione temporis*, secondo la quale tale previsione contemplerebbe un'ipotesi di responsabilità solidale e non sussidiaria del soggetto committente. Assume che la interpretazione fatta propria dalla Corte di merito si pone in conflitto con superiori principi costituzionali relativi al diritto

di difesa di cui all'art. 24 Cost., al principio di parità tra le parti ex art. 111 Cost. ed ai principi di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. .

3. Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 29 d. lgs. n. 276/2003 cit., degli artt. 115 e 331 cod. proc. civ. e dell'art. 24 Cost. censurando la sentenza impugnata per avere respinto il motivo di gravame incentrato sulla necessità di estensione del contraddittorio nei confronti del Conai Service, il consorzio di imprese che aveva stipulato il contratto di appalto con Autostrade per l'Italia s.p.a. . Richiamato il testo vigente dell'art. 29 d. lgs. n. 276/2003 cit. assume, in sintesi, che la necessità di integrazione del contraddittorio scaturiva dalla previsione legislativa che prevedeva che il committente imprenditore fosse convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e che l'azione esecutiva potesse essere intentata nei confronti del committente solo dopo l'infruttuosa escussione dell'appaltatore; in ogni caso, a prescindere dalla configurabilità in concreto di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, ha osservato che la chiamata in causa del Consorzio Conai risultava giustificata anche in funzione di garanzia del diritto di difesa stante l'assoluta estraneità di essa committente al dedotto rapporto di lavoro e la conseguente impossibilità di apprestare un'adeguata difesa sul punto. In altra prospettiva assume che i giudici di appello avevano del tutto omissso di considerare la previsione di cui all'art. 7 del contratto di appalto in punto di rischio assunto a completo carico della impresa appaltatrice per l'organizzazione ed effettuazione del servizio appaltato.



4. Con il terzo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 29 d. lgs. n. 276/2003, dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 2109 e 2120 cod. civ. . Censura la sentenza impugnata per avere ritenuto non contestate, in sintesi, le circostanze di fatto alla

base della pretesa azionata ed i relativi conteggi. Si duole, inoltre, che la responsabilità solidale per il tfr sia stata affermata con riferimento all'intero svolgimento del rapporto di lavoro e quindi anche in relazione a periodi nei quali l'attività non era stata prestata nell'ambito dell'appalto o del subappalto. Denunzia l'errore del giudice di appello per avere ritenuto applicabile il regime della solidarietà anche ai crediti vantati dal lavoratore a titolo di ferie e permessi non goduti, lavoro straordinario trattamento di fine rapporto, non aventi natura strettamente retributiva.

5. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, esaminati congiuntamente per evidente connessione, sono infondati.

5.1. Come è noto l'art. 29 d. lgs. n. 276/2003 cit. è stato oggetto di numerosi interventi legislativi che hanno inciso sia sul profilo processuale che sull'ambito di operatività e sui presupposti della solidarietà a carico del committente per crediti da lavoro maturati dai dipendenti dell'impresa appaltatrice (per la ricognizione delle modifiche legislative via via intervenute si rinvia a Cass. 7/12/2018 n. 31768).

5.2. Secondo quanto condivisibilmente chiarito da questa Corte, nella successione delle disposizioni diversamente regolanti, alla stregua di solidarietà in senso stretto ovvero di sussidiarietà (per la previsione di un beneficio di escussione), in caso di appalto di opere o di servizi, la natura sostanziale della responsabilità del committente ai sensi dell'art. 29, secondo comma 276/2003 comporta l'applicazione del regime di solidarietà vigente al momento di assunzione dell'obbligazione, e quindi di insorgenza del credito del lavoratore (Cass. 13/2/2019 n. 4237, in motivazione).



5.3. Da tanto deriva, premesso che non è specificamente contestato il periodo di lavoro (16.11.2009/30.4.2010) al quale, secondo lo storico di lite della decisione di appello (v. sentenza, pag. 2), si riferiscono le somme richieste dalla lavoratrice, che è corretta l'affermazione in diritto della Corte di merito secondo la quale l'art. 29 d. lgs. 276/2003 cit., nel testo applicabile *ratione temporis* (risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 911, della legge 27/12/2006 n. 296,) contempla un'ipotesi di responsabilità solidale e non sussidiaria del committente con l'appaltatore per il pagamento dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti al dipendente (v. in questi termini, Cass. 31768/2018 cit.).

5.4. Tanto premesso, ad escludere il prospettato errore di diritto del giudice di appello in relazione alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del consorzio Conai Service è dirimente la considerazione che, come già evidenziato sub paragrafo 1), la struttura solidale dell'obbligazione, consentendo ad ogni creditore di esigere - e obbligando ciascun debitore a corrispondere - l'intero, esclude il ricorrere di un'ipotesi di litisconsorzio necessario con gli altri obbligati (Cass. 17/11/2016 n. 23422 ; Cass. 30/08/2011 n. 17795; Cass. Sez. Un, 18/06/2010 n. 14700; Cass. 27/06/2007 n. 14844).

5.5. Alla luce delle specifica *ratio* della disposizione in esame - rimasta inalterata pur nel susseguirsi delle varie modifiche - rappresentata dalla esigenza di incentivare un utilizzo più virtuoso del contratto di appalto inducendo il committente a selezionare imprenditori affidabili e a controllarne successivamente l'operato per tutta la durata del rapporto contrattuale e dalla esigenza, al contempo, di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, si risolvano in un pregiudizio a danno dei lavoratori

utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale (Corte Cost. n. 254 del 2017), la previsione *ex lege* di solidarietà a carico del committente, come già argomentato in relazione a censure di incostituzionalità identiche a quelle in esame da Cass. 31768/2018 cit. (alla quale sul punto si rinvia anche con riferimento ai profili di compatibilità eurounitaria), si sottrae alle censure di incostituzionalità, peraltro genericamente argomentate. In particolare, la manifesta infondatezza della eccezione di incostituzionalità formulata dalla odierna ricorrente deriva dal fatto che il meccanismo prefigurato dal legislatore è in funzione di rafforzamento e di effettività di interessi, connessi allo status di lavoratore, di centrale rilievo costituzionale e che la solidarietà, nel caso di specie, operando in funzione di garanzia del credito di lavoro, contempla, comunque, la giuridica possibilità per la committente di agire, in via di regresso, per l'intero, nei confronti dell'appaltatore.

5.6. In base alle considerazioni che precedono la censura secondo la quale la sentenza non avrebbe posto a fondamento della propria decisione le prove offerte dalla società ricorrente volte a dimostrare la totale manleva di responsabilità da parte del Consorzio Conai Service nei confronti della società Autostrade, con particolare riferimento alle clausole del contratto di appalto, si rivela inconferente in quanto la natura di obbligazione solidale *ex lege* gravante sulla società Autostrade e la specifica *ratio* alla base della previsione, escludono, come intuibile, ogni incidenza sulla stessa della eventuale regolazione pattizia dei reciproci rapporti tra appaltatrice e committente.

6. Il terzo motivo è da respingere nel profilo che critica la ritenuta non contestazione di alcune circostanze di fatto alla base della pretesa monitoria e dei conteggi che la sorreggono. La doglianza non è, infatti, articolata con modalità idonee alla valida censura della sentenza di appello richiedendosi a tal fine la trascrizione degli atti

sulla cui base il giudice di merito ha ritenuto integrata la non contestazione che l'odierna parte ricorrente pretende di negare (Cass. 13/10/2016 n. 20637), onere in concreto rimasto inosservato. Non è probante nel senso preteso dalla società Autostrade per l'Italia la trascrizione del par. 18 del ricorso in opposizione, peraltro limitato ai soli conteggi sviluppati da controparte (v. pag. 24 ricorso per cassazione), posto che la sentenza impugnata (v. sentenza, pag. 6), con affermazione non specificamente investita da censura, ha ritenuto che tale contestazione fosse generica. Le considerazioni che precedono assorbono la verifica attinente alla corretta distribuzione dell'onere probatorio ai sensi dell'art. 2967 cod. civ. .

6.1. Parimenti da respingere è la doglianza secondo la quale il tfr sarebbe stato riconosciuto anche in relazione a periodi nei quali la lavoratrice non era stata impiegata in attività connesse all'esecuzione dell'appalto. La sentenza impugnata ha mostrato, infatti, chiaramente di riconoscere solo le quote di tfr maturate in relazione all'attività espletata nell'ambito dell'appalto, secondo quanto si evince a pag. 2 ove si indicano gli emolumenti retributivi richiesti con ricorso per decreto ingiuntivo, afferenti esclusivamente al periodo oggetto di appalto, nonché a pag. 8, ove la Corte, facendo la ricognizione dei compensi oggetto di condanna, aggiunge "risultando incontestato che trattasi di emolumenti dovuti e maturati in costanza di appalto".

6.2. Con riferimento all'ambito dei crediti da lavoro <<coperti>> dalla garanzia della solidarietà questa Corte ritiene di dare continuità a precedenti pronunzie con le quali è stato puntualizzato che essa concerne i crediti aventi natura strettamente retributiva, con esclusione, quindi, delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno (Cass. 30/10/2018 n. 27678; Cass. 31768/2018 cit., Cass. 19/05/2016 n. 10354). Da quanto ora osservato discende l'applicazione del regime della solidarietà sia al credito per tfr che al

credito relativo alle mensilità aggiuntive, i quali si pongono in stretta corrispettività con l'espletamento della prestazione lavorativa mentre tale regime è da escludere in relazione all'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 29/11/2016 n. 2427; Cass. 31768/2018 cit.).

6.3. Infine, con riferimento all'indennità sostitutiva del preavviso, la censura secondo la quale si tratterebbe di emolumento non richiesto dalla lavoratrice è inammissibile in quanto non sorretta dalla esposizione degli atti di causa idonea a dare contezza della circostanza onde evidenziare l'errore a riguardo della sentenza impugnata.

7. In conclusione, da tutto quanto sopra consegue il rigetto dei primi due motivi di ricorso e l'accoglimento, nei limiti sopra evidenziati, del terzo motivo, la cassazione sul punto della sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice di secondo grado che si indica nella Corte di appello di L'Aquila, in diversa composizione. Al giudice del rinvio è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie per quanto di ragione terzo motivo e rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolte e rinvia, anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di L'Aquila, in diversa composizione.

Roma, così deciso all'esito della camera di consiglio riconvocatasi in data 17 aprile 2019

Il Consigliere est.

Il Presidente


Dott.ssa Antonella Pagetta

Dott. Giuseppe Bronzini



IL CANCELLIERE
Maria Pia Giacoia

IL CANCELLIERE



Deposito in Cancelleria



oggi, 12 GIU. 2019

IL CANCELLIERE
Maria Pia Giacoia